

Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2008 – Pres. Colasanto – Est. Limitone.

**Fallimento – Stato passivo – Prestatore d’opera autonomo e artigiano – Caratteristiche – Privilegio spettante a ciascuno.**

*Il lavoratore autonomo ex art. 2222 codice civile presta la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro su tutti gli altri fattori di produzione (compreso il lavoro dei dipendenti), mentre nell’impresa artigiana (secondo la legge di settore), la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) è prevalente sugli altri fattori di produzione; di conseguenza, spetta al piccolo imprenditore il privilegio ex art. 2751bis, n. 2, codice civile, ed invece all’artigiano (secondo la legge di settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, codice civile. (gl) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)  
ha pronunciato il seguente

## DECRETO

rilevato che l’opposizione verte esclusivamente sul mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis, n. 2, c.c., per la prestazione di attività di mediazione;  
ritenuto che si tratti di attività d’impresa, ove sia accompagnata dalla organizzazione di mezzi e da professionalità, a carattere non intellettuale (cfr. Cass. 15 giugno 1988 n. 4082);  
considerato che, a seguito della sentenza della Corte Cost. 29 gennaio 1998 n. 1, la caratteristica di intellettualità della prestazione non è più un requisito indispensabile per il riconoscimento del privilegio;  
ritenuto che l’opponente sia un imprenditore, attesa la non occasionalità dello svolgimento della sua attività lavorativa, svolta professionalmente, come documentato in atti (cfr. docc. nn. 5, 6, e 7 attorei), e che lavora in proprio senza dipendenti;  
ritenuto che la caratteristica distintiva del lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 c.c. sia quella di prestare la propria opera senza vincolo di subordinazione e con prevalenza del proprio lavoro sugli altri fattori di produzione, figura equivalente a quella del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., mentre si può anche configurare la qualità di artigiano (secondo la legislazione di settore), ove la prestazione lavorativa complessiva (compresa la manodopera dipendente) sia prevalente sugli altri fattori di produzione;  
ritenuto, di conseguenza, che spetti al piccolo imprenditore il privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 2, c.c., ed all’artigiano (secondo la legge del settore) quello ex art. 2751bis, n. 5, c.c.;  
ritenuto che l’artigiano che sia anche piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2083 c.c. possa fruire del privilegio superiore, ex art. 2751bis, n. 2, c.c., come anche di quello ex art. 2751bis, n. 5, c.c.;  
ritenuto che l’ambito temporale di applicazione dei rispettivi privilegi sia comunque diverso (due anni a ritroso dal fallimento per il privilegio del lavoratore autonomo, senza limiti di tempo quello dell’artigiano);  
ritenuto, quindi, che spetti all’opponente il privilegio di cui all’art. 2751bis, n. 2, c.c. (del lavoratore autonomo), chiesto in via principale, a preferenza di quello previsto dal n. 5 dello stesso articolo (dell’artigiano);  
ritenuto di compensare le spese per la non omogenea posizione giurisprudenziale e dottrinale in argomento;

P. Q. M.

visto l’art. 99 l.f.;  
accoglie l’opposizione e per l’effetto  
ammette al passivo del Fallimento in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. il credito dell’opponente già ammesso in chirografo per € 17.462,40;  
manda al Curatore per l’opportuna variazione dello stato passivo;  
compensa le spese.

Si comunichi a tutte le parti.  
Vicenza, 12.6.2008.